

Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/elt 197/11

Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge con modificazioni con la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e i successivi decreti relativi all'ambito della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), in particolare il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 febbraio 2009;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 17 luglio 2000;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010 e l'annessa convenzione per la disciplina della concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04, e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2005, n. 210/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06 (di seguito: procedimento sulla qualità dei servizi elettrici 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificato e integrato e la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione (di seguito: AIR) alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07 (di seguito: deliberazione n. 341/07), l'allegato A, come successivamente modificato e integrato, (di seguito: regolazione della qualità del servizio di trasmissione 2008-2011) e la relazione AIR alla medesima deliberazione;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificati e integrati;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 169/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 43/09;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2010, ARG/elt 32/10;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2010, ARG/elt 99/10;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2010, ARG/elt 149/10 (di seguito: procedimento sulla qualità dei servizi elettrici 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt 211/10;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2011, ARG/elt 6/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 6/11);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011 GOP 43/11;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 160/11);
- la segnalazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, PAS 21/11;
- il codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete) e i relativi allegati, come verificati positivamente dall'Autorità;
- i documenti per la consultazione pubblicati dall'Autorità nell'ambito del procedimento sulla qualità dei servizi elettrici 2008-2011, in particolare l'atto 16/07, l'atto 36/07 e l'atto 53/07;
- le osservazioni dei soggetti interessati in relazione alle proposte di regolazione della qualità del servizio di trasmissione 2008-2011, pervenute all'Autorità a seguito della pubblicazione dei documenti per la consultazione diffusi nell'ambito del procedimento sulla qualità dei servizi elettrici 2008-2011;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 15 luglio 2008, n. 1/08;
- il documento per la consultazione 19 aprile 2010, DCO 7/10 (di seguito: DCO 7/10);
- le osservazioni dei soggetti interessati in relazione alle proposte di modifica della regolazione per il periodo 2008-2011, pervenute all'Autorità a seguito della pubblicazione del DCO 7/10;

- il documento per la consultazione 15 novembre 2010, DCO 40/10 (di seguito: DCO 40/10);
- il documento per la consultazione 30 novembre 2010, DCO 42/10 (di seguito: DCO 42/10);
- i documenti per la consultazione pubblicati dall'Autorità nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 6/11 e, in particolare, il documento per la consultazione 4 agosto 2011, DCO 34/11 (di seguito: DCO 34/11);
- il documento per la consultazione 28 aprile 2011, DCO 15/11 (di seguito: DCO 15/11);
- il documento per la consultazione 26 maggio 2011, DCO 20/11 (di seguito: DCO 20/11 o quarto documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 6 ottobre 2011, DCO 39/11 (di seguito: DCO 39/11 o quinto documento per la consultazione) e, in particolare, l'allegato schema di provvedimento per la regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito: schema di provvedimento);
- le osservazioni dei soggetti interessati in relazione alle opzioni e proposte di regolazione della qualità del servizio di trasmissione 2012-2015, pervenute all'Autorità a seguito della pubblicazione del quarto e del quinto documento per la consultazione;
- le osservazioni dei soggetti interessati nelle audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- i dati comunicati all'Autorità da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e dalle imprese distributrici ai sensi della regolazione della qualità del servizio di trasmissione 2008-2011 e della deliberazione ARG/elt 43/09;
- la lettera prot. TE/P20090000385 del 16 gennaio 2009 (Prot. dell'Autorità 0003020 del 22 gennaio 2009) inviata da Terna all'Autorità, a Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel) e a FederUtility;
- la lettera di Terna del 6 luglio 2011, prot. TE/P20110010585 (prot. Autorità 18507 dell'11 luglio 2011);
- la lettera di Enel Enel-Dis-12/07/2011-1097941 (prot. Autorità 18948 del 15 luglio 2011);
- le risposte di Enel (prot. Autorità 30596 del 23 novembre 2011), Terna (prot. Autorità 30595 del 23 novembre 2011) e FederUtility (prot. Autorità 30760 del 24 novembre 2011) alla richiesta di ulteriori osservazioni inviata dal Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio.

Considerato che:

- il procedimento sulla qualità dei servizi elettrici 2012-2015 si è svolto in parallelo all'analogo procedimento per le tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il medesimo periodo di regolazione, avviato con la deliberazione ARG/elt 6/11;

- il procedimento sulla qualità dei servizi elettrici 2012-2015, come disposto al punto 5. della deliberazione ARG/elt 149/10, in relazione al servizio di trasmissione dell'energia elettrica tiene conto:
 - a. della necessità di garantire che standard di qualità, indennizzi ai clienti e incentivi per la qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione delle tariffe e dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e di misura dell'energia elettrica;
 - b. dell'opportunità di migliorare la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione e la valorizzazione dei servizi di mitigazione, prevedendone un'applicazione uniforme a tutta la rete di trasmissione nazionale;
- il procedimento sulla qualità dei servizi elettrici 2012-2015 è stato sottoposto all'AIR per gli aspetti di maggiore rilevanza;
- l'AIR si è concentrata sulle opzioni di regolazione riguardanti la scelta e la definizione degli indicatori per la regolazione premi - penalità della qualità del servizio di trasmissione (di seguito: opzione AIR #3);
- il processo di consultazione si è sostanzialmente articolato in tre fasi, corrispondenti alla diffusione di cinque distinti documenti per la consultazione (prima fase: DCO 40/10 e 42/10; seconda fase: DCO 15/11 e 20/11; terza fase: DCO 39/11) e alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall'Autorità; nel corso del processo di consultazione:
 - a. i soggetti interessati sono stati continuamente informati delle attività condotte e del piano di lavoro AIR, pubblicato in appendice a ognuno dei cinque documenti per la consultazione, periodicamente aggiornato in esito a ogni consultazione;
 - b. sono stati organizzati incontri tematici con i soggetti interessati, come risultante dal piano di lavoro AIR, pubblicato in ultima versione nell'Appendice 1 al DCO 39/11;
- l'opzione AIR #3 e le proposte di regolazione sviluppate nei DCO 40/10, 15/11, 20/11 e 39/11 sono state coerenti con gli obiettivi generali delineati nella deliberazione ARG/elt 149/10 e sono state formulate:
 - a. tenendo conto della regolazione in vigore della qualità del servizio di trasmissione e dei suoi effetti;
 - b. a seguito dell'esame dei dati comunicati all'Autorità da Terna e dalle imprese distributrici ai sensi della regolazione della qualità del servizio di trasmissione 2008-2011 e della deliberazione ARG/elt 43/09;
- per l'opzione AIR #3 e le proposte di regolazione nei DCO 40/10, 15/11, 20/11 e 39/11 sono stati forniti ai soggetti interessati dati e analisi comparative;
- nell'ambito degli obiettivi generali del procedimento indicati nella deliberazione ARG/elt 149/10 e in applicazione dell'AIR, l'Autorità ha declinato gli obiettivi specifici del procedimento, fra cui, in materia di regolazione della qualità del servizio di trasmissione, rilevano in particolare i seguenti:
 - a. aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni, estendendo alle interruzioni brevi gli standard specifici di continuità del servizio per i clienti MT (nel DCO 40/10);
 - b. approfondire i contratti per la qualità e favorirne la diffusione (nel DCO 40/10);
 - c. confermare la regolazione incentivante quale principale meccanismo per prevenire gli incidenti rilevanti e ridurre le disalimentazioni ordinarie (nel DCO 20/11);

- d. promuovere il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione su tutta la rete (nel DCO 20/11);
- e. mitigare l'effetto degli incidenti rilevanti (nel DCO 20/11);
- f. aumentare il livello di pubblicità dello stato del servizio di trasmissione e fornire all'Autorità elementi informativi in ausilio alle sue funzioni di controllo dello svolgimento dei servizi (nel DCO 20/11);
- l'Autorità ha attentamente analizzato, nel DCO 34/11, le eventuali sovrapposizioni tra i meccanismi incentivanti previsti dalla regolazione tariffaria, della qualità e del dispacciamento, proponendo, a valle dell'analisi, una modifica alla maggior remunerazione degli investimenti relativi al Piano di difesa, individuati come quelli che risentono maggiormente di sovrapposizione con i meccanismi incentivanti della qualità del servizio di trasmissione;
- l'Autorità, sulla base delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dei primi quattro documenti per la consultazione, ha presentato in allegato al quinto documento per la consultazione uno schema di provvedimento;
- gli orientamenti finali presentati nel DCO 39/11 e nell'allegato schema di provvedimento includono i seguenti elementi principali:
 - a. per quanto riguarda l'obiettivo di aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni, estendendo alle interruzioni brevi gli standard specifici di continuità del servizio per i clienti MT:
 - lo sviluppo dell'opzione AIR #1.B, inizialmente illustrata nel DCO 40/10, poi discussa nei DCO 15/11 e 39/11, mantenendo il vigente meccanismo di compartecipazione da parte di Terna;
 - b. per quanto riguarda l'obiettivo di approfondire i contratti per la qualità e favorirne la diffusione:
 - lo studio di un modello di contratto standard per le interruzioni lunghe e brevi, che, per effetto della deliberazione n. 250/04, può trovare applicazione anche nei rapporti tra Terna e gli utenti AT;
 - c. per quanto riguarda l'obiettivo di confermare la regolazione incentivante quale principale meccanismo per prevenire gli incidenti rilevanti e ridurre le disalimentazioni ordinarie:
 - la conferma della regolazione premi - penalità con l'utilizzo del solo indicatore energia non fornita di riferimento ENSR per il periodo 2012-2015 e la contestuale rimozione degli indicatori Numero di disalimentazioni per utente RTN (NDU) nonché Quota di utenti RTN senza disalimentazioni (QSD) (opzione AIR #3.B);
 - l'introduzione di obblighi di monitoraggio di nuovi indicatori della qualità del servizio di trasmissione ENS-U e ENR-U, funzionali a rendere disponibile una base dati storica per il periodo 2012-2015, così da rendere possibile il futuro utilizzo di questo tipo di indicatori, ragionevolmente a partire dal quinto periodo di regolazione (variante dell'opzione AIR #3.C);
 - d. per quanto riguarda l'obiettivo di promuovere il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione su tutta la rete:
 - l'estensione della regolazione premi - penalità all'intera rete di trasmissione nazionale, con un percorso graduale e con uniformità al 2015;
 - l'estensione della regolazione premi - penalità all'intera rete rilevante, con un percorso ancor più graduale e con uniformità al 2015;

- la modifica di specifiche cause di esclusione dalla regolazione (eliminazione della soglia di esclusione per incidenti rilevanti oltre 40.000 MWh, nuova condizione di ricorso prioritario alle risorse interrompibili per fronteggiare disturbi in frequenza originati su reti estere, esclusione della disalimentazione di un sito utente con origine nel medesimo sito utente, esclusione della disalimentazione di un sito utente topologicamente connesso in antenna a un altro sito utente origine della disalimentazione);
 - l'aggiornamento delle cause di esclusione dalla regolazione per effetto del trasferimento di disposizioni già vigenti (disalimentazioni gestite nell'ambito del servizio di interrompibilità, disalimentazioni programmate, distacchi conseguenti a eventi RTN, anche attuati su reti di distribuzione);
 - l'aggiornamento dei meccanismi di definizione dei livelli di partenza (basati sul quadriennio 2008-2011), dei livelli obiettivo (con miglioramento del 3%) e dei livelli effettivi (annuali);
 - l'aggiornamento dei meccanismi di contenimento del rischio (tetti per i vari meccanismi regolatori confermati rispetto alle disposizioni vigenti ed espressi in termini monetari oppure di nuova introduzione nel caso del contributo al Fondo per eventi eccezionali);
 - il dimensionamento degli effetti economici della regolazione premi - penalità mediante un coefficiente pari al massimo a 40.000 Euro/MWh di ENSR, differenziato tra premi e penalità per la sola porzione di RTN già di proprietà di Enel Linee Alta Tensione S.r.l. e successivamente acquisita con contratto di compravendita da Terna e conferita alla società controllata Terna Linee Alta Tensione S.r.l. (di seguito: RTN TELAT);
 - l'applicazione omogenea della valorizzazione dei servizi di mitigazione per gli utenti direttamente connessi alla RTN TELAT, con un percorso graduale e con uniformità al 2015 rispetto alla RTN storica;
 - un approccio individuale alla qualità per gli utenti AT, includendo aspetti di qualità della tensione, nonché lo sviluppo del monitoraggio della qualità della tensione sulla rete di trasmissione, con la previsione di una specifica proposta di Terna all'Autorità entro il 30 settembre 2012;
 - l'eliminazione di distinzioni di trattamento tra utenti direttamente connessi e utenti indirettamente connessi alla RTN, in particolare con l'estensione di applicabilità del Titolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04 a tutti gli utenti AT;
- e. per quanto riguarda l'obiettivo di mitigare l'effetto degli incidenti rilevanti:
- l'accoglimento delle osservazioni dei soggetti che, per ragioni di sicurezza del sistema e per oggettive difficoltà in caso di eventi meteorologici eccezionali, hanno indicato contrarietà a valorizzare i servizi di mitigazione a seguito di incidenti rilevanti;
- f. per quanto riguarda l'obiettivo di aumentare il livello di pubblicità dello stato del servizio di trasmissione e fornire all'Autorità elementi informativi in ausilio alle sue funzioni di controllo dello svolgimento dei servizi:
- il rinvio a un successivo procedimento delle modalità per la registrazione dei dati di disponibilità, valutata su base annua, degli elementi costituenti la rete di trasmissione nazionale;

- le osservazioni in esito al DCO 39/11, che hanno espresso criticità rispetto agli orientamenti finali dell’Autorità, possono essere così sintetizzate per gli aspetti principali:
 - a. per quanto riguarda l’obiettivo di confermare la regolazione incentivante quale principale meccanismo per prevenire gli incidenti rilevanti e ridurre le disalimentazioni ordinarie:
 - Terna ha preso atto favorevolmente della semplificazione basata sull’unico indicatore ENSR ma non ha invece condiviso la possibile evoluzione tendenziale;
 - Enel ha proposto di anticipare la scelta di regolare ENS-U e ENR-U già a partire dal 2013, ricordando che già allo stato attuale molti siti AT presentano un prelievo dalla RTN nullo se non addirittura un’immissione di energia;
 - Confindustria ha confermato la propria risposta sull’opzione AIR #3.C “stimolante per smart grid ma ancora intempestiva” ma al contempo non ha condiviso la proposta di monitoraggio di ENS-U e ENR-U, segnalando peraltro la limitatezza delle precedenti osservazioni al DCO 20/11 vista la non conciliabilità tra alcuni pareri delle varie componenti del GdL;
 - Anie ha condiviso il monitoraggio di ENS-U e ENR-U;
 - b. per quanto riguarda l’obiettivo di promuovere il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione su tutta la rete:
 - Terna ha proposto una ulteriore gradualità per l’estensione alla RTN TELAT, con una valorizzazione ancora inferiore delle penalità;
 - Terna non ha condiviso l’applicazione di premi e penalità associati alla rete rilevante non RTN e ha perciò proposto l’eliminazione del sotto-indicatore ENSR-ALTRI;
 - Terna ha sottolineato che la scelta di indicatori dovrebbe ricadere su quelli su cui il soggetto incentivato ha effettivo potere di intervento e ha indicato un potere di intervento limitato sulle disalimentazioni con origine su siti utente (mentre nei sotto-casi guasto utente su se stesso e guasto utente sotteso ha condiviso la proposta dell’Autorità) e sulle disalimentazioni dovute a eventi meteorologici eccezionali (in questo caso ha proposto una funzione di maggior smussamento);
 - Terna ha proposto di eliminare la condizione di priorità di distacco alle utenze interrompibili perché legate a logiche di sicurezza e non di qualità;
 - Terna ha proposto di escludere tutte le disalimentazioni dovute all’intervento dei sistemi di difesa (e in particolare il distacco di carico per variazione di frequenza in relazione al comportamento in frequenza della generazione distribuita) e ai distacchi di carico in tempo reale;
 - Terna ha inoltre proposto di escludere le disalimentazioni causate da distacchi in condizioni di perdita di una fase sulla trasmissione, segnalando che tale circostanza molto spesso comporta la programmazione per indisponibilità indifferibile;
 - Terna ha osservato che è improprio tenere conto nei livelli obiettivo e nei livelli effettivi dell’energia non fornita a clienti interrompibili che accettano per contratto una qualità ridotta, nei casi di loro disalimentazione per guasti sulla rete;

- Terna ha indicato l'elevato livello di qualità sulla RTN e ha richiesto che non venga applicata nessuna percentuale di miglioramento;
 - Terna ha commentato il bilancio complessivo di potenziali premi e penalità, in base ai tetti previsti, indicando che il tetto di 100 milioni di Euro per la compartecipazione è sproporzionato e richiedendo la riduzione per il tetto al contributo di Terna al Fondo per eventi eccezionali;
 - Terna ha reiterato la propria proposta di valorizzazione asimmetrica di premi e penalità con un coefficiente di premio doppio di quello per le penalità;
 - Terna ha ribadito la propria contrarietà alla mitigazione già espressa in risposta al DCO 20/11, dovuta a vari motivi, fra i quali una generale non riflettività dei costi del distributore, l'assimilabilità a manovre già eseguite dal distributore come obblighi di servizio, la scarsa controllabilità dei fenomeni e la scarsa verificabilità delle rendicontazioni da parte di Terna;
 - Enel ha ribadito che la distinzione tra perimetro di RTN "storica" e porzione di rete TELAT in materia di mitigazione andrebbe rimossa fin dal 2012 e ha sottolineato che la valorizzazione andrebbe aumentata a seguito dell'innalzamento dei coefficienti della regolazione premi-penalità della qualità del servizio di trasmissione;
 - FederUtility ha osservato che la posizione di Terna che vede un obbligo di servizio di controalimentazione rappresenta una posizione di parte che non appare equilibrata e ha richiesto una ridefinizione della materia mitigazione entro il 30 giugno 2012 da parte dell'Autorità;
 - Confindustria e Terna hanno concordato che la regolazione debba tendere verso un approccio individuale;
 - Edison ha sottolineato l'importanza di includere tutte le centrali di produzione di energia elettrica fra le utenze sensibili;
- c. per quanto riguarda l'obiettivo di aumentare il livello di pubblicità dello stato del servizio di trasmissione e fornire all'Autorità elementi informativi in ausilio alle sue funzioni di controllo dello svolgimento dei servizi:
- Terna si è resa disponibile a pubblicare il valore annuale dell'indicatore di disponibilità ASA (Average System Availability) relativo all'intera RTN;
- a valle della valutazione delle osservazioni in esito al DCO 39/11, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha proposto ai soggetti interessati due ulteriori ed ultimi orientamenti (opzione A e opzione B) sulla valorizzazione dei servizi di mitigazione, al fine di pervenire ad una soluzione il più possibile condivisa tra le parti:
 - a. l'opzione A applica a tutta la rete il meccanismo, già proposto nel DCO 20/11, di neutralizzazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione per la prima mezz'ora che segue il raggiungimento di una soglia minima di utenti definitivamente rialimentati, differenziata per cabine primarie in antenna e cabine primarie in assetto magliato;
 - b. l'opzione B conferma la vigente disciplina, prevedendo la destinazione del 50% degli ammontari economici relativi ai servizi di mitigazione, prima trasferiti alle imprese distributrici, agli utenti tramite riduzione della componente tariffaria che finanzia la qualità del servizio;
 - le risposte a tali ultimi orientamenti possono essere così sintetizzate:
 - a. Terna ha preferito l'opzione A, chiedendone una modifica per aumentare la franchigia temporale a un'ora anziché trenta minuti;

- b. Enel ha preferito l'opzione A, chiedendone una modifica per eliminare il criterio di definitiva rialimentazione delle percentuali minime di utenti;
- c. FederUtility ha rifiutato entrambe le opzioni;
- d. Terna ha inoltre ribadito i commenti già espressi di generale contrarietà ai servizi di mitigazione, confidando in ulteriori miglioramenti e auspicando un riesame nel corso del periodo regolatorio 2012-2015;
- e. Enel ha inoltre ripetuto i commenti già espressi di incrementare la valorizzazione dei servizi di mitigazione per lo squilibrio rispetto alla regolazione premi - penalità della qualità del servizio di trasmissione; di uniformarne la valorizzazione su tutta la RTN già dal 2012; di prevederne la remunerazione a seguito di interruzioni dovute a cause non di responsabilità Terna, nonché a seguito di incidenti rilevanti;
- f. FederUtility ha inoltre espresso contrarietà alla nuova disposizione di esclusione (favorevole a Terna) delle interruzioni programmate dai servizi di mitigazione, ha osservato di non comprendere come il meccanismo proposto possa giovare economicamente alle imprese distributrici nel caso di disalimentazioni particolarmente lunghe, ha indicato che Terna può acquisire ulteriore tempo per le azioni di ripresa attraverso il meccanismo di inibizione;
- l'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, prevede che "al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale da conseguire nei successivi 36 mesi";
- l'Autorità, con la PAS 21/11, ha evidenziato che la generazione da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili potrebbe causare una pluralità di impatti rilevanti sulla gestione in sicurezza del sistema elettrico e, con la deliberazione ARG/elt 160/11, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione del servizio di dispacciamento.

Ritenuto:

- di dare seguito agli orientamenti finali formulati nel DCO 39/11, valutando attentamente le osservazioni formulate dai soggetti interessati e sopra sintetizzate negli aspetti principali, come specificato:
 - a. confermare la scelta - peraltro largamente condivisa - dell'opzione AIR #3.B di utilizzo del solo indicatore ENSR per il periodo 2012-2015;
 - b. non accogliere perciò la proposta di Enel di utilizzare già a partire del 2013 gli indicatori ENS-U e ENR-U, ma prevedere il loro monitoraggio al fine di rendere disponibile una base dati storica per il periodo 2012-2015, eventualmente utile per future scelte regolatorie;
 - c. confermare l'orientamento finale espresso di applicazione uniforme della regolazione premi - penalità su tutta la RTN al 2015, per le motivazioni già espresse dall'Autorità di garantire a tutti gli utenti della RTN di beneficiare in ugual misura degli effetti della regolazione;
 - d. accogliere la proposta di Terna di esclusione delle porzioni residuali di rete rilevante non RTN, non valorizzando economicamente le variazioni dei livelli effettivi del sotto-indicatore ENSR-ALTRI, ma prevedendo comunque la sua

- registrazione e rendicontazione all'Autorità, utile per future scelte regolatorie, nonché in caso di eventuali acquisizioni di nuove porzioni di rete di trasmissione;
- e. non accogliere la proposta di Terna di ulteriori esclusioni dei guasti su siti utente poiché i comuni criteri di pianificazione - adottati da Terna - e il corretto intervento delle protezioni - tarate da Terna - permettono a Terna stessa di assicurare che un utente non topologicamente sotteso non sia disalimentato da un guasto su un altro sito utente;
 - f. prevedere un periodo transitorio di esclusione della condizione di priorità di distacco alle utenze interrompibili, in ragione dei tempi necessari per Terna di valutare ed eventualmente modificare le relative logiche di sicurezza, nella prospettiva a lungo termine di un utilizzo ottimizzato delle risorse interrompibili;
 - g. accogliere parzialmente le proposte di Terna relative all'esclusione delle interruzioni associate all'intervento di alcuni sistemi di difesa e di distacchi in tempo reale dal momento che:
 - Terna in qualità di concessionario persegue l'obiettivo generale di assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità ed è perciò coerente ed opportuno che la regolazione stimoli la minimizzazione del ricorso ai sistemi di difesa;
 - i vigenti meccanismi di inclusione delle interruzioni associate all'intervento di alcuni sistemi di difesa previsti dalla regolazione della qualità del servizio di trasmissione 2008-2011 non hanno finora evidenziato effetti distorsivi sulla regolazione premi - penalità della qualità del servizio;
 - h. in relazione alla lettera precedente, prevedere tuttavia una funzione di maggiore smussamento degli incidenti rilevanti di maggior entità, per l'impatto potenzialmente significativo di tali sporadiche interruzioni sugli indicatori di qualità;
 - i. disciplinare in modo più esplicito le disalimentazioni per indisponibilità programmata, come già indicato negli orientamenti finali espressi nel DCO 39/11, al fine di evitare ogni incertezza nella applicazione della regolazione;
 - j. accogliere parzialmente la proposta di Terna riguardo al miglioramento previsto per i livelli obiettivo, fissando una percentuale di miglioramento al 2%, invece che al 3%, che contempera le motivazioni espresse da Terna e le cinque motivazioni espresse dall'Autorità alle lettere a), b), c), d), e) di cui al punto 5.40 del DCO 20/11;
 - k. ridurre i tetti ai rimborsi da parte di Terna per le interruzioni prolungate o estese e il contributo annuo di alimentazione al Fondo per eventi eccezionali da parte di Terna, al fine di contenere il rischio economico per Terna;
 - l. confermare l'orientamento finale di asimmetria delle valorizzazioni di premi e penalità su RNT TELAT, che già accoglieva parzialmente le osservazioni di Terna, poiché tale orientamento e il meccanismo di differenziazione dei tetti costituiscono significativi elementi di asimmetria, già favorevoli per Terna;
 - m. confermare l'orientamento finale di gradualità e applicazione uniforme della valorizzazione dei servizi di mitigazione al 2015, per le motivazioni espresse dall'Autorità già nel DCO 7/10 e nelle premesse della deliberazione ARG/elt 99/10 di tendere ad una applicazione uniforme della regolazione su tutta la rete,

- garantendo a tutti gli utenti della rete di beneficiare in ugual misura degli effetti della regolazione;
- n. non accogliere la proposta di Enel di aumentare la valorizzazione dei servizi di mitigazione, poiché tale valorizzazione è stata adottata a seguito delle valutazioni economiche formulate dall’Autorità nel capitolo 3 del DCO 7/10 e non è invece correlata alla valorizzazione dell’energia non fornita di riferimento adottata nella regolazione premi - penalità della qualità del servizio di trasmissione;
 - o. confermare l’orientamento finale di non valorizzare i servizi di mitigazione a seguito di incidenti rilevanti, per i potenziali rischi per la sicurezza del sistema associati al servizio di mitigazione nel caso di incidenti rilevanti determinati da *cascading events*;
 - p. confermare l’orientamento finale di approccio individuale alla qualità per gli utenti AT (terminologia che include anche i produttori) sulla base di una proposta da parte di Terna entro il 30 settembre 2012;
 - di dare seguito agli ultimi orientamenti in materia di mitigazione, mediante l’adozione dell’opzione A, ritenuta preferibile sia da Enel sia da Terna rispetto all’opzione B;
 - di non accogliere le osservazioni di FederUtility in merito agli ultimi orientamenti in materia di servizi di mitigazione per i seguenti motivi:
 - a. le interruzioni programmate sono già escluse dai servizi di mitigazione per effetto delle disposizioni di cui all’Allegato A.66 al Codice di rete; non vi è pertanto alcun nuovo elemento di regolazione favorevole a Terna;
 - b. il meccanismo di neutralizzazione adottato permette di applicare la massima valorizzazione ad una maggior quantità di energia fornita per i servizi di mitigazione nei casi in cui le disalimentazioni abbiano durata superiore alle quattro/cinque ore;
 - c. Terna non può acquisire impropriamente ulteriore tempo per le azioni di ripresa del servizio lato RTN attraverso il meccanismo di inibizione poiché tale inibizione deve essere associata a precise condizioni di emergenza del sistema definite dall’Allegato A.66 al Codice di rete;
 - di prevedere un termine entro il quale Terna aggiorni e sottoponga all’Autorità per approvazione gli Allegati A.54 e A.66 al Codice di rete, recependo le disposizioni del presente provvedimento;
 - di aggiornare alcune disposizioni dell’Allegato A alla deliberazione n. 250/04 per sopraggiunte modifiche del quadro regolatorio e la disposizione di cui al comma 29.1 dell’Allegato A medesimo per eliminare distinzioni di trattamento tra utenti direttamente connessi e utenti indirettamente connessi alla RTN.

Ritenuto inoltre:

- di confermare la prospettata adozione di successivi provvedimenti specifici in merito a:
 - a. disciplina dei controlli sui dati comunicati da Terna;
 - b. obblighi in capo a Terna per l’indagine e la valutazione della sensibilità degli utenti AT a interruzioni e disturbi di qualità della tensione;
 - c. obblighi di pubblicazione da parte di Terna di dati individuali relativi alle interruzioni;

- d. modalità per la registrazione dei dati di disponibilità, valutata su base annua, degli elementi costituenti la rete di trasmissione nazionale;
- di valutare nel corso del periodo regolatorio 2012-2015 il trattamento dell'energia non fornita a utenti interrompibili a seguito di guasti sulla RTN nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di trasmissione

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni in materia di regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2012 - 2015, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, affinché entrino in vigore il 1 gennaio 2012;
2. di prevedere che il vigente Allegato A alla deliberazione n. 341/07, come successivamente modificato e integrato, sia applicato per la definizione delle partite economiche relative alla regolazione premi - penalità, ai servizi di mitigazione e alla compartecipazione dell'anno 2011 e venga abrogato definitivamente dal 1 gennaio 2013;
3. di stabilire che Terna sottoponga all'Autorità per approvazione entro il 31 maggio 2012:
 - a) una proposta di aggiornamento dell'Allegato A.54 al Codice di rete dal titolo "Classificazione e registrazione delle disalimentazioni e delle interruzioni transitorie degli utenti direttamente e indirettamente connessi alla RTN" che recepisca le disposizioni del presente provvedimento;
 - b) una proposta di aggiornamento dell'Allegato A.66 al Codice di rete dal titolo "Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione resi dalle imprese distributrici" che recepisca le disposizioni del presente provvedimento;
4. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 250/04 come segue:
 - a) sostituendo al comma 1.1 la definizione di buco di tensione con le seguenti parole "buco di tensione è la riduzione temporanea della tensione delle tre fasi ad un valore compreso tra il 90% e l'1% della tensione nominale per un periodo superiore o uguale a 10 millisecondi e non superiore a 1 minuto, ove non sussistano le condizioni di interruzione";
 - b) sostituendo al comma 1.1 la definizione di interruzione con le seguenti parole "interruzione è la condizione nella quale la tensione sul punto di prelievo o immissione dell'energia elettrica di un utente della rete di trasmissione nazionale è inferiore all'5% della tensione dichiarata";
 - c) sostituendo al comma 29.1 le parole "direttamente" con le parole "direttamente e indirettamente";
 - d) sostituendo due volte al comma 37.2 le parole "di interrompibilità" con le parole "di interrompibilità e di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica per la sicurezza";
 - e) sostituendo al comma 37.3 le parole "di interrompibilità" con le parole "di interrompibilità e di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica per la sicurezza";
5. di prevedere che gli aspetti della regolazione della qualità del servizio di trasmissione, correlati a incidenti di rete con variazione di frequenza significativa e

alla crescente penetrazione di impianti da fonte rinnovabile non programmabile, possano essere integrati da specifiche disposizioni nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 160/11;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni